



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30.10.2019

Il 30/10/2019, alle ore 21.00, si è riunita a Stra S. Pietro, via Isonzo n. 11, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione AGAPE SAN PIETRO per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello Statuto a seguito nuova normativa ODV;
2. varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra MANUELA STEFANI, presidente del consiglio direttivo, la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti la sig.ra TERESA BALDAN

La Presidente constata innanzitutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell'art. 4 dello Statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ed essendo presenti n. 18 soci di cui per delega n. 8, n. 1 assente giustificato per malattia.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

Il Presidente informa l'assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta la discussione su quanto all'ordine del giorno ed infine si procederà alle votazioni.

Al termine della trattazione di tutti gli argomenti, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima.

Coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Passando al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che la normativa in materia del Terzo Settore deve essere adeguata alla nuova normativa nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e s.m.i del codice civile e della normativa Opv. L'associazione pertanto per mantenere l'iscrizione al Registro regionale delle O.d.V., e ottenere iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, ha segnalato l'esigenza della modifica dello Statuto dell'Associazione, e pertanto esso viene riscritto e presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Presidente pertanto ritiene doveroso procedere alla modifica, al fine di conservare l'iscrizione nel Registro regionale, e propone pertanto di apportare le modifiche richieste dalla nuova normativa allo Statuto, come da specifiche indicazioni della normativa D.lgs 117/2017.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale i presenti all'unanimità approvano la proposta di modifica dello Statuto così come precisata dal Presidente. Il Presidente dà atto che la delibera di modifica viene approvata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

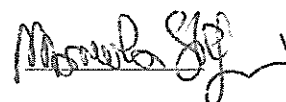
Lo Statuto, così modificato, viene quindi allegato al presente verbale.

Dopo di che, alle ore 22.30, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il Presidente





ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Agape San Pietro ODV**.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in **via Isonzo, 11** nel comune di **Stra (Ve)**,

codice fiscale 90134110270.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

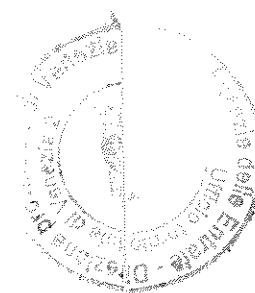
ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)



L'Organizzazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale, dirette a persone svantaggiate sia dal punto di vista morale che economico: adulti, minori o famiglie, sia italiani che stranieri,.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lett. u) dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/17).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- distribuire periodicamente generi alimentari di prima necessità;
- contribuire economicamente per piccole necessità, in aiuto al bilancio familiare;
- promulgare attività per sostenere gruppi missionari in Africa e nel resto del mondo;
- svolgere attività di educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona.

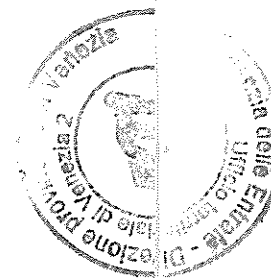
Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio del Comune di Stra (Ve)

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per



realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

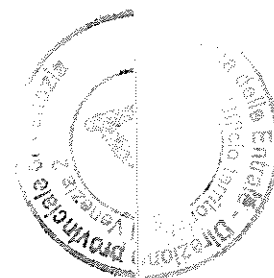
Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

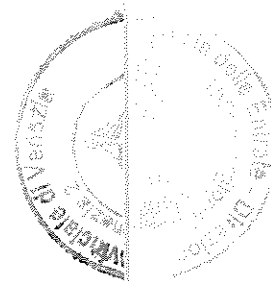
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Organizzazione:



- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al

recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria



quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- sovrintende alla verifica del diritto di partecipazione e di voto dei presenti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi dei soci;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;

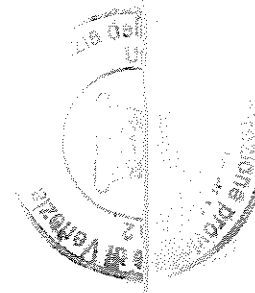
ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere in ogni caso sempre di numero dispari.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

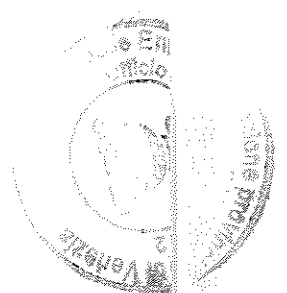
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio previsto, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16



(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica per tre anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente assume in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

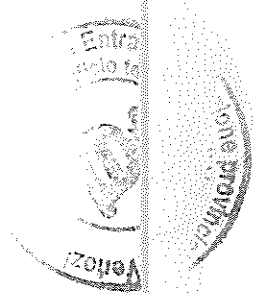
Previo Consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato tra i soci dell'Organizzazione, la facoltà di versare e coordinare la gestione di depositi intestati all'Organizzazione.

Art. 17 (Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso



la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

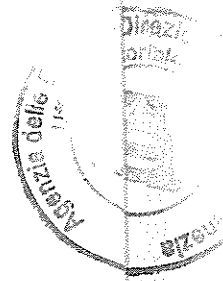
L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20
(Bilancio)

Il bilancio preventivo ed consuntivo di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21



(Convenzioni)

Eventuali convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 22

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 23

(Responsabilità della Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 24

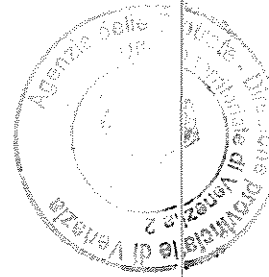
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.



ART. 26
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente

Maria La Stefan

REGISTRATO IL 4 NOV 2010
AGENZIA DELLE ENTRATE VENEZIA
Al n. 4339 71 ME Privati

IL FUNZIONARIO (*)

Fabio Ruffo

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)

